CHE APPROVA LA CONVENZIONE STIPULATA FRA LO STATO E LA DITTA PIRELLI E C. DI MILANO

Art. 3 (Convenzione fra la Ditta Pirelli e il Ministero della Marina)

Tosto che la ditta Pirelli e C. avra' ricevuto il detto piroscafo, essa ne fara' regolare consegna all'amministrazione della Regia Marina nel porto che sara' da questa indicato. La Regia Marina lo custodira' e lo conservera' in buone condizioni di funzionamento tanto nello insieme quanto in qualunque sua parte e nei suoi fornimenti, cosi' come se fosse di sua assoluta proprieta'.

Versione in vigore dal 6 maggio 1886, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che approva la Convenzione stipulata fra lo Stato e la ditta Pirelli e C. di Milano
Estremi	Legge 15 aprile 1886, n. 3789
Partizione	Convenzione fra la Ditta Pirelli e il Ministero della Marina
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 1886

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-approva-la-convenzione-stipulata-fra-lo-stato-e-la-ditta-pirelli/convenzione-fra-la-ditta-pirelli-e-il-ministero-della-marina-art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it